



### RELAZIONE TECNICA

**L'articolo 1** definisce le finalità della legge che consistono nel promuovere e sostenere i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le comunità energetiche rinnovabili al fine di agevolare la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete, ai sensi della normativa vigente.

L'articolo ha finalità generali e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

**L'articolo 2** definisce al comma 1 le Comunità energetiche rinnovabili (CER) come soggetti giuridici di diritto autonomo che operano alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Il comma 2 definisce invece gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, quali gruppi di almeno due clienti finali che operano alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

La norma ha carattere definitorio e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 3, comma 1** prevede che la Regione sostiene, attraverso contributi e altri strumenti finanziari, ivi compresi i fondi rotativi, le comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità e dei gruppi di autoconsumatori, nonché all'acquisto degli impianti di produzione e accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità della legge.

La disposizione genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La quantificazione dell'onere dell'intervento non risulta agevole in quanto dipende da diversi fattori, tra cui quelli legati agli aspetti attuativi della legge, ovvero l'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale contenente la disciplina di dettaglio sulla concessione dei contributi.

In ogni caso, le disposizioni della legge consentono alla Regione di sostenere finanziariamente le spese relative alla costituzione delle comunità energetiche e alla predisposizione dei progetti. Mentre le spese di costituzione della comunità energetica possono ritenersi di importo fisso e pari a circa 5.000 euro, le spese per la gestione e la predisposizione del progetto risultano correlate alla dimensione della comunità energetica, alla sua localizzazione territoriale, e di conseguenza alla complessità del progetto ed alla potenza dell'impianto. A titolo esemplificativo, nel caso di un impianto con potenza pari a 200 kWp da installare in un quartiere cittadino, che consentirebbe di produrre annualmente circa 250.000 kWh (il cui costo complessivo può aggirarsi sui 600.000 euro), i costi di progettazione possono essere stimati in circa il 5% del valore dell'impianto, pari a circa 35.000 euro. Per quanto concerne il contributo sull'investimento per l'acquisto dell'impianto, l'entità del contributo regionale, le cui modalità di quantificazione saranno determinati in una successiva deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge, dipende anche dagli incentivi statali attualmente concessi sull'energia autoconsumata e che assumono per tutte le comunità energetiche due diverse forme:

- una tariffa incentivante sull'energia prodotta e autoconsumata virtualmente dai membri della comunità energetica, che è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della dimensione dell'impianto e del



valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica;

- un corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, definito dall'ARERA, pari a circa 8 €/Mwh.

Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel regioni del mezzogiorno, sono previste delle maggiorazioni tariffarie, che nel caso delle regioni del centro Italia, tra cui anche l'Umbria, ammontano a 4 euro/Mwh.

A fronte di tali considerazioni, lo stanziamento di 90.000 euro annui, per il primo triennio di entrata in vigore della legge, consente la costituzione e l'avvio di un congruo numero di comunità energetiche sul territorio regionale.

Il **comma 2** individua i criteri di cui la Regione deve tenere conto per la determinazione dei contributi erogabili e che riguardano: la natura e la condizione economica dei membri delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumatori privilegiando soggetti economicamente svantaggiati; la localizzazione degli impianti sul territorio regionale privilegiando i progetti di riqualificazione territoriale e quelli situati in aree montane ed interne; la realizzazione di progetti che prevedono inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore; la presenza, nelle comunità energetiche rinnovabili, di enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici o che abbiano messo a disposizione aree pubbliche o tetti degli edifici pubblici per realizzare gli impianti a servizio delle stesse comunità energetiche. I criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno devono essere individuati dalla Regione con propria deliberazione, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 comma 3.

La disposizione ha natura ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 4** descrive le iniziative di competenza della Regione. Il **comma 1** dispone che la Regione promuove e sostiene la realizzazione di iniziative di formazione e informazione sul tema dell'energia rinnovabile, dell'autoconsumo, della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico.

La disposizione genera oneri finanziari che possono essere quantificati mediamente in euro 20.000 all'anno. Tale costo è riscontrabile, ad esempio, nella campagna di comunicazione istituzionale della Regione Umbria "SANITAgile" per la quale è stato disposto un impegno di spesa di 16.955.000 + IVA, per un totale di euro 20.685,00, come risulta dalla Determinazione dirigenziale n. 12533 del 24/11/2023.

Il **comma 2** prevede inoltre che la Regione e gli enti locali individuano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche da mettere a disposizione per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto della normativa di settore. La disposizione ha natura ordinamentale; le attività amministrative connesse sono svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** dispone infine che la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, disciplina i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4. La disposizione ha natura ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



**L'articolo 5** prevede l'istituzione del Registro delle Comunità energetiche rinnovabili presso la Direzione regionale competente, ai fini dell'operatività del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 della legge. Il comma 2 dettaglia i dati e le informazioni che devono essere presenti all'interno del Registro. La disciplina di dettaglio relativa all'istituzione e alla tenuta del Registro è demandata ad un'apposita deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge. Il comma 2 dettaglia i dati e le informazioni che devono essere presenti nel Registro.

Il comma 3 stabilisce invece che, ai fini dell'implementazione del Registro, le comunità energetiche rinnovabili presenti sul territorio regionale beneficiarie delle forme di sostegno previste dalla legge, devono redigere e aggiornare annualmente un bilancio energetico, che deve contenere, almeno, i dati relativi alla composizione della comunità, alla localizzazione degli impianti a servizio della comunità, nonché i dati necessari a determinare la quantità di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa.

Il comma 4 dispone invece che le informazioni da inserire nel Registro potranno essere acquisite anche tramite le piattaforme istituite a livello nazionale che, ai sensi del d.lgs. 199/2021, devono essere trasmesse alla Regione Umbria e ai comuni.

Tutte le disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere ordinamentale e non determinano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 6** stabilisce che la Giunta regionale con propria deliberazione istituisce un Tavolo tecnico permanente, la cui composizione è demandata ad un apposito atto della Giunta regionale, i cui compiti consistono nell'acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili, sulla composizione e localizzazione delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo, di individuare le *best practice* al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, nonché al fine di individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche.

Il Tavolo tecnico può altresì formulare proposte da sottoporre ad ARERA in merito alla regolazione delle Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

Il **comma 3** stabilisce inoltre che ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 7** dispone che gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità dei regolamenti comunitari di esenzione, o in regime *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La norma ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

**L'articolo 8** contiene la Clausola valutativa con la quale si prevede la trasmissione di una relazione da parte della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, contenente dati e informazioni ai fini del controllo di attuazione e della valutazione della legge, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni prodotte dal Tavolo tecnico. Le attività connesse all'attuazione della clausola valutativa rientrano tra quelle proprie dei due organi e sono poste in essere con le risorse, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



**L'articolo 9** contiene la norma finanziaria della presente legge. Il comma 1 prevede che al finanziamento della legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali in quanto compatibili con le finalità della legge medesima. Il comma 2 autorizza la spesa di euro 110.000,00 per gli anni 2024, 2025 e 2026 alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2024-2026. A tale spesa si fa fronte con le risorse stanziare nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2024-2026.

Il comma 3 dispone che per gli anni successivi al 2026 gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati e autorizzati annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

### Prospetto di riepilogo degli effetti finanziari

Individuazione e quantificazione degli effetti finanziari						
Articolo/ comma	Descrizione degli oneri	Missione Programma	Titolo	Importo degli oneri (Euro)		
				2024	2025	2026
Art. 3, comma 1	Contributi a sostegno della costituzione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo	Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" Programma 01 "Fonti energetiche"	1	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Art. 4, comma 1	Iniziative di formazione e informazione su comunità energetiche, gruppi di autoconsumo ed energie rinnovabili	Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" Programma 01 "Fonti energetiche"	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale oneri finanziari</b>				<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
Copertura finanziaria						
"Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti"				<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Saldo netto da finanziare</b>				-	-	-

**Visto apposto** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi.